

Comunicato del Ministero del lavoro

Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - Attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296 del 2006 (G.U. 13-7-2007, n. 161)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2007, la contribuzione dovuta, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ripartita tra le gestioni previdenziali interessate nei seguenti punti percentuali:

INPS	
Fpld	9,01
Cuaf	0,11
Malattia	0,53
Maternità	0,05
INAIL	0.30.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta per l'indennità giornaliera di malattia è stabilita nella misura di 0,53 punti percentuali.